



Prot.n.45067-X/10

Bari, 16.07.2012

- Ai Direttori dei Dipartimenti interessati alla sperimentazione animale
- Ai Responsabili degli stabulari autorizzati
- Al Consulente Medico Veterinario e Presidente del CESA  
Prof. Angelo Quaranta
- Ai membri del CESA
- Al Preside della Facoltà di Agraria

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione D.Lgs. 116/92.  
Procedure concernenti attività di sperimentazione animale.

In riferimento D.Lgs. in oggetto, si ritiene opportuno riportare un'informativa in ordine allo stesso, ai fini dell'adozione dei conseguenziali adempimenti ai quali sono soggetti tutti gli esperimenti su animali, a seconda della tipologia.

Detti adempimenti constano essenzialmente nella comunicazione, al Ministero della Salute, Regione, Prefettura, Servizio Veterinario ASL, ASL BA, a mente dell'art.7, da parte di chi intenda effettuare esperimenti su animali, nelle preventive richieste di autorizzazione in deroga ai sensi degli artt. 8-9 D.Lgs. citato nei casi previsti, fatti salvi gli specifici adempimenti da porre in essere a cura del Responsabile di uno stabilimento utilizzatore, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute ( art. 12 stesso decreto).

Tali comunicazioni e richieste devono essere prima trasmesse al CESA e, soltanto dopo l'approvazione da parte dello stesso, possono essere inviate al Ministero della Salute, tramite l'Area scrivente.

Si precisa, altresì, che i progetti di ricerca di cui al comma 1 art. 7, che non siano relativi a ordinaria prova di qualità, efficacia ed innocuità hanno la durata massima di tre anni; nella previsione che tale termine non sia sufficiente, l'interessato dovrà presentare un anno prima della scadenza apposita richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.

Il Responsabile dello stabulario, sul registro vidimato dal Ministero della Salute, deve annotare i dati relativi al numero, specie, provenienza degli animali, dalla nascita alla morte. La registrazione deve quindi rendere possibile la verifica delle fasi dell'impiego di animali.

Il registro deve essere tenuto almeno tre anni a disposizione dell'Autorità che ne faccia richiesta.

AREA SICUREZZA SUL LAVORO

Settore I

Devono essere registrate anche le nascite che potrebbero verificarsi negli stabilimenti utilizzatori, non previste da protocolli.

Se vengono impiegati animali nati nello stabulario, al di fuori di protocolli sperimentali, lo stesso si configura anche come stabulario d'allevamento, ai sensi dell'art.10.

Si ricorda che entro il 31 marzo di ogni anno i Responsabili degli stabulari, tramite l'Area scrivente, devono trasmettere al Ministero della Salute le tabelle statistiche riportanti i dati relativi all'impiego degli animali.

Preme, altresì, ricordare che i controlli delle condizioni di salute e benessere degli animali e sulla buona esecuzione degli esperimenti, nonché decisioni sulla soppressione o meno degli animali, in caso di condizioni di sofferenza, sono affidati al Consulente Medico Veterinario, (artt. 5, 6, c. 4 e 12 c. 2 D.Lgs. citato).

Tutte le comunicazioni relative a progetti di ricerca ai sensi dell'art. 7 e le autorizzazioni in deroga ai sensi degli artt. 8 e 9, devono essere presentate al CESA tramite l'Area scrivente, con cadenza bimestrale, entro il giorno 15 dei mesi pari. Il CESA dovrà esercitare le specifiche funzioni di esaminare i protocolli e di esprimere il parere sugli aspetti di cui ai punti menzionati all'art.3 del proprio Regolamento, pubblicato sulla pagina **web UNIBA, link RICERCA** -"COMITATO ETICO PER LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE".

Pertanto, onde evitare da parte del Ministero della Salute richieste di informazioni aggiuntive, si invitano le SS.LL. a voler formulare le comunicazioni inerenti ai progetti di ricerca e le richieste di autorizzazioni in deroga, fornendo, in dettaglio, le informazioni secondo l'allegato 4 circolare n.8, che a buon fine si allega alla presente e complete della documentazione di cui all'art.6 del suddetto Regolamento, pena la non considerazione da parte del CESA.

Si ricorda, infine, che in ogni attività di ricerca deve essere sempre dimostrata l'impossibilità di ricorrere ad altri metodi scientificamente validi, alternativi all'impiego di animali e che gli esperimenti devono essere eseguiti da personale laureato in una delle discipline riconosciute dal Ministero della Salute ( medici, medici veterinari, biologi, farmacisti, laureati in: scienze naturali, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale).

Si invitano le SS.LL. a voler dare alla presente la più ampia diffusione fra Docenti, Ricercatori, Responsabili di progetti e quanti interessati alla materia, al fine di evitare omissioni e/o equivoci di diversa natura.

Con i migliori saluti

F.to IL RETTORE

SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA AI SENSI DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 116\92\*

RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA

COGNOME..... NOME .....  
CODICE FISCALE ..... RESIDENZA .....  
DIPARTIMENTO O ISTITUTO DI AFFERENZA  
.....

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEGLI ESPERIMENTI

COGNOME..... NOME .....  
CODICE FISCALE ..... RESIDENZA .....  
DIPARTIMENTO O ISTITUTO DI AFFERENZA  
.....

RESPONSABILE DELLO STABULARIO

COGNOME..... NOME .....  
CODICE FISCALE ..... RESIDENZA .....  
UBICAZIONE DELLO STABULARIO .....

\* SE GLI ESPERIMENTI IMPLICANO DEROGA IN BASE ALL'ARTICOLO 8 E  
ALL'ARTICOLO 9 IL PRESENTE SCHEMA DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA  
SPECIFICA DOMANDA

MEDICO VETERINARIO RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ARTICOLO  
6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 116\92

DOTT. ....

SI PREVEDE DI UTILIZZARE N. ....

TIPO DI ANIMALE .....

GLI ANIMALI SARANNO STABULATI NEI LOCALI .....

GLI ANIMALI SARANNO UTILIZZATI NEI LOCALI .....

FORNITORE .....

TITOLO ED OBIETTIVO DEL PROGETTO DI RICERCA

.....  
.....  
.....

DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE (MASSIMO TRENTASEI MESI) .....

PERSONALE CHE ATTENDE ALLA ESECUZIONE DEGLI ESPERIMENTI E/O AL  
CONTROLLO DEGLI ANIMALI (COMPRESO IL RESPONSABILE DEGLI  
ESPERIMENTI)

COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO	QUALIFICA	DIPARTIMENTI \ ISTITUTO AFFERENZA

DESCRIZIONE DEI FINI DELL'ESPERIMENTO (ARTICOLO 3 D.LVO 116\92)

.....  
.....  
.....

METODOLOGIA E TECNICA DELL'ESPERIMENTO

1) CHE TIPO DI SOFFERENZA SI RITIENE DI INFLIGGERE AGLI ANIMALI ?

- POCA O NESSUNA SOFFERENZA
- ALCUNE SOFFERENZE (DI BREVE DURATA)
- ESTREME E INTOLLERABILI SOFFERENZE IN ANIMALI COSCIENTI
- FORTI PRIVAZIONI, MUTILAZIONI O ALTRI TRAUMI

2) ANESTESIA    SI [ ]    NO [ ]

3) TIPO DI ANESTESIA .....

4) GLI ANIMALI SONO SOPPRESSI TRAMITE .....

AL TERMINE DELLE PROCEDURE SPERIMENTALI GLI ANIMALI SONO RIUTILIZZATI    SI [ ]    NO [ ]

DICHIARAZIONE RIFERITA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 (INEVITABILITA' DEL RICORSO AD ESPERIMENTI SU ANIMALI E NECESSITA' DEL RICORSO AD UNA SPECIE DETERMINATA ED AL TIPO DI ESPERIMENTO) E DI CUI ALL'ARTICOLO 5 (RISPETTO DELLE CONDIZIONI)

.....  
.....  
.....

DOCUMENTAZIONE A CORREDO (BIBLIOGRAFIA, PUBBLICAZIONI ECC) :

.....  
.....  
.....

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'ESPERIMENTO

.....

DATA

FIRMA